

- 16) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 17) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 18) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 19) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 20) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
 COMUNE DI ORTONA
 Il Dirigente del 3° Settore – Evelina Di Fabio
 Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
 Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede del Comune corrente in Ortona (CH), via Cavour n. 24, nonché domicilio digitale all'indirizzo: protocollo@pec.comuneortona.ch.it
 Ancona, addì 27/05/2022

IL CONCESSIONARIO
 COMUNE DI ORTONA
 Il Dirigente del 3° Settore – Evelina Di Fabio
 Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
 Ing. Vincenzo Garofalo
 Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
 Avv. Gabriele Lucchini
 Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 31/05/2022 al n° 868 serie 1 con l'esenzione di euro 240,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

[Firma]

Validità prorogata fino al 31/12/2025 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 12 FEB. 2024

L'Ufficiale Rogante
 Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 04-2 del registro
 Concessioni – Anno 2022

N. 1939 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
 del Mare Adriatico Centrale
 (C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
 SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
 Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
 Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
 Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
 Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso;
 Vista l'istanza presentata dal Comune di Ortona, C.F./P.IVA 00149620692, con sede in Ortona (CH) via Cavour n. 24, acquisita al prot. n. ARR-1798 del 11/02/2020 e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-5688 in data 06/05/2022;
 Vista la precedente licenza n. 34/2016 del 15/11/2016, rep. n. 419/2016;
 Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav, portante prot. PAR-1366 del 20/02/2020;
 Vista la pubblicazione della domanda in data 20/02/2020 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
 Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-4029 in data 30/03/2020;
 Visto il parere rilasciato con nota prot. R.U. n. 5411 in data 27/03/2020 dalla Capitaneria di Porto di Ortona, acquisito al prot. n. ARR-3988 in data 27/03/2020;
 Vista la nota dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – Sede di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-4765 in data 20/04/2020;
 Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità, acquisito al prot. n. PAR-1712 in data 04/03/2020;
 Vista la delibera n. 16 in data 05/05/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
 Visto il nulla osta rilasciato dalla DT IV Direzione Interregionale Per Lazio e Abruzzo – Ufficio delle Dogane di Pescara in data 18/06/2020 ai sensi dell'articolo 19 D.Lgs. n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR-10550 in data 22/09/2020;
 Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 03/09/2020 del canone di € 1.419,95, richiesto con atto di accertamento n. 04-25/20 del 20/02/2020;
 Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 16/12/2021 del canone di € 1.393,68, richiesto con atto di accertamento n. 04-50/21 del 06/09/2021;
 Visti i solleciti inviati da questa Autorità rispettivamente con note prot. PAR 7846 del 26/11/2020, prot. PAR 6188 del 07/09/2021 e nota prot. PAR 942 del 16/02/2022 relativi alla trasmissione della polizza a copertura dei rischi incendio fulmine scoppio da parte del Comune di Ortona;
 Vista la polizza fidejussoria n. 2299606 dell'importo di € 3.000,00 emessa dalla Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. in data 02/09/2020, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
 Vista la polizza assicurativa n. 1/39345/65/174505025 con massimale assicurato pari a € 5.000.000,00 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. quale assicurazione RCT-RCO;
 Vista la polizza assicurativa n. M0404420508 assunta al prot. ARR 3351 del 21/03/2022, con massimale assicurato pari a € 5.000.000,00 emessa dalla Società Fondiaria SAI S.p.a. quale assicurazione RCT-RCO a copertura specifica della dei rischi collegati alla condotta di gas metano ricompresa nella presente concessione e intestata alla società C.O.GAS srl soggetto distributore della rete gas nel territorio del Comune di Ortona;
 Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Al Comune di Ortona

codice fiscale 00149620692

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 8.160,22 situato nel Comune di Ortona e precisamente in ambito portuale di Ortona, catastalmente individuata al foglio di mappa 26 particella 4017/parte, allo scopo di utilizzare delle aree così costituite: area parcheggio di mq. 4.188,22 (3.951,32 + 236,90); condotta gas metano di diametro pari a mt. 0,10 e lunghezza pari a ml. 1.470,00 per complessivi mq. 1.617,00; condotta fognante di diametro pari a mt. 0,50 e lunghezza pari a ml. 1.570,00 per complessivi mq. 2.355,00.

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 1.419,95 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2021 = € 1.393,68 (dal 01/01/2021 al 31/12/2021, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 dal 01/01/2020 al 31/12/2023**, fatte salve le proroghe previste ex lege.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 7) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 9) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 10) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI;
- 11) Le suddette installazioni, in ogni caso, non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali locali. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione, che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza, ponendo particolare attenzione alle profondità rispetto alle sovrastrutture stradali ed alle criticità derivanti dalle sollecitazioni del locale transito veicolare;
- 12) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 13) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 14) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, adeguato alla soglia minima prevista dall'art. 100 comma 4 D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito in L. 13/10/2020 n. 126, modificato con D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106.
Per gli anni successivi il canone sarà determinato secondo quanto stabilito nell'art. 100 comma 4 D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito in L. 13/10/2020 n. 126 e con applicazione del coefficiente di rivalutazione in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;